



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 3 giugno 2014
(OR. en)**

10417/14

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0092 (CNS)**

**FISC 91
ENER 209
ENV 496
ECOFIN 528**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità - Relazione sull'andamento dei lavori

1. Nell'aprile 2011, la Commissione ha presentato la proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità.
2. La proposta mira a ristrutturare il modo di tassare i prodotti energetici, in particolare tenendo conto sia delle loro emissioni di CO₂ sia del loro contenuto energetico. L'obiettivo è promuovere l'efficienza energetica e il consumo di prodotti più rispettosi dell'ambiente nonché evitare distorsioni della concorrenza nel mercato unico.

3. Sulla scorta dei lavori svolti dalle precedenti presidenze, la presidenza greca ha elaborato proposte di compromesso che sono state esaminate in cinque riunioni del Gruppo "Questioni fiscali" (Tassazione dell'energia). Anche il Gruppo ad alto livello "Questioni fiscali" ha inoltre esaminato il fascicolo in una delle sue riunioni.
4. Per fare il punto dei negoziati condotti durante la prima metà del 2014, la presidenza ha presentato una relazione sull'andamento dei lavori che è stata discussa e approvata a livello tecnico dal Gruppo "Questioni fiscali" (Tassazione dell'energia) in data 2 giugno.
5. Considerato quanto sopra, si invita il Comitato dei rappresentanti permanenti a:
 - raccomandare al Consiglio (ECOFIN - 20 giugno 2014) di prendere atto della relazione della presidenza sull'andamento dei lavori che figura nell'allegato della presente nota;
 - raccomandare al Consiglio di approvare le conclusioni di cui alla seconda parte della relazione sull'andamento dei lavori, intitolata "II. Lavori futuri".

Relazione della presidenza sull'andamento dei lavori

I. Contesto generale e stato delle discussioni

1. Dalla sua presentazione nel 2011, la proposta¹ di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità ("direttiva sulla tassazione dell'energia") è stata oggetto di intense discussioni in sede di Gruppo "Questioni fiscali" (Tassazione dell'energia). La presidenza greca ha portato avanti tale sforzo con l'obiettivo di trovare un compromesso su questioni difficili quali le aliquote minime, il trattamento fiscale dei biocarburanti, il trattamento fiscale degli impianti soggetti al sistema di scambio di quote di emissioni dell'UE (ETS), il trattamento fiscale delle imprese a forte consumo di energia e le esenzioni e riduzioni al di sotto dei livelli minimi di tassazione.

2. L'approccio e le proposte di compromesso della presidenza poggiano, fra l'altro, sui seguenti principi:
 - le singole aliquote minime sono stabilite sulla base di due componenti di riferimento, uno legato all'energia e l'altro al CO₂;
 - il diritto degli Stati membri di esprimere i loro livelli nazionali di tassazione in un'unica aliquota d'imposta o in componenti separati.

Questo approccio per la struttura della tassazione è stato accettato in linea di massima dalla maggior parte degli Stati membri. Alcuni Stati membri mantengono tuttavia una riserva sulla struttura della tassazione.

¹ COM(2011) 169 definitivo.

3. La presidenza greca ha presentato una proposta di compromesso iniziale² che è stata esaminata dal Gruppo "Questioni fiscali" il 23 gennaio 2014. Tale proposta ha, tra l'altro, introdotto i seguenti nuovi elementi:
- livelli minimi di tassazione complessivamente più bassi per il GPL, il gas naturale e i biocarburanti sostenibili usati come propellenti;
 - un approccio graduale per il combustibile per riscaldamento;
 - aliquote minime specifiche per gli impianti soggetti al sistema di scambio di quote di emissioni dell'UE (ETS) (nuovo articolo 9 bis);
 - aliquote minime specifiche per le imprese a forte consumo di energia e le imprese che sottoscrivono accordi ambientali (articolo 11).
4. Incoraggiata dalla reazione del gruppo al suo approccio e nel tentativo di tener conto delle varie preoccupazioni espresse, la presidenza ha presentato un secondo testo di compromesso³ che è stato discusso dal Gruppo "Questioni fiscali" il 25 febbraio 2014. La presidenza ha corredato tale testo di una nota contenente un'analisi del possibile approccio della presidenza per quanto concerne le aliquote minime e i periodi transitori e il contestuale invito agli Stati membri ad indicare periodi transitori e aliquote minime accettabili. Nei commenti esplicativi⁴ di detto testo di compromesso, la presidenza ha analizzato il collegamento tra il metodo di calcolo dei livelli minimi di tassazione e la compatibilità delle disposizioni sulle aliquote minime con le norme sugli aiuti di Stato. Secondo la presidenza, una logica chiara e giustificabile riguardo alla struttura delle aliquote minime potrebbe far venir meno la necessità dell'obbligo di notifica previsto dalle norme sugli aiuti di Stato. Tuttavia, solo in una fase ulteriore si potrà verificare l'interazione esatta tra dette disposizioni e le norme sugli aiuti di Stato, per via delle riforme in corso in questo settore.

² Doc. 18014/13 + COR 1.

³ Doc. 6306/14.

⁴ Doc. 6306/14 ADD 1.

5. Nel terzo e quarto testo di compromesso⁵, la presidenza ha cercato di mantenere, per quanto possibile, la logica della struttura di tassazione delle aliquote minime. Tuttavia, al fine di realizzare progressi e rispondere alla richiesta di alcuni Stati membri di prevedere aliquote minime più basse per i prodotti energetici usati come combustibile per riscaldamento, la presidenza ha proposto di ridurre l'aliquota dei componenti legati al CO₂ e all'energia per tale combustibile. Inoltre, la presidenza ha introdotto un approccio graduale per i carburanti per motori usati come propellenti e abbassato ulteriormente le aliquote minime per GPL e gas naturale. Nei summenzionati testi di compromesso, i biocarburanti sostenibili sono tassati sulla base del loro contenuto energetico (EUR/GJ) e distinti in due nuove principali categorie⁶ in funzione dell'uso. Le disposizioni riguardanti la distinzione tra uso commerciale e non commerciale del gasolio utilizzato come propellente e l'esenzione dei prodotti energetici utilizzati nell'agricoltura sono state mantenute.

II. Lavori futuri

Alla luce di quanto precede, la presidenza propone che il Consiglio:

- 1) prenda atto dell'approccio della presidenza presentato nell'ultima proposta di compromesso (doc. 9379/14 FISC 77 ENER 173 ENV 421);
- 2) prenda atto che, al fine di compiere ulteriori progressi verso un compromesso finale, occorrono ulteriori lavori, in particolare, nei seguenti settori:
 - i livelli delle aliquote minime di tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, comprese, segnatamente, le difficoltà espresse da alcuni Stati membri in relazione al GPL e al gas naturale usati come propellenti e al GPL, al gas naturale, al coke, al carbone fossile/bituminoso, alla lignite e al cherosene usati come combustibile per riscaldamento;
 - il trattamento fiscale del gasolio commerciale;

⁵ Cfr., rispettivamente, i docc. 7852/14 e 9379/14.

⁶ Biocarburanti sostenibili usati nei motori ad accensione comandata e biocarburanti sostenibili usati nei motori ad accensione spontanea.

- i periodi transitori;
 - la tassazione degli impianti soggetti al sistema di scambio di quote di emissioni dell'UE (ETS);
 - la tassazione delle imprese a forte consumo di energia e delle imprese che sottoscrivono accordi ambientali;
 - le agevolazioni fiscali ai sensi dell'articolo 15, comprese quelle al di sotto dei livelli minimi;
 - il trattamento fiscale dei biocarburanti e dei bioliquidi;
 - la regionalizzazione ai sensi dell'articolo 18, in particolare la possibilità per le autorità locali di applicare aliquote d'imposta differenziate;
 - i lubrificanti rientranti nell'articolo 20;
 - le rimanenti questioni tecniche, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4 e l'articolo 21;
- 3) prenda atto dell'esistenza di un rapporto tra la direttiva sulla tassazione dell'energia e altri atti normativi dell'UE di cui è necessario discutere;
- 4) inviti le future presidenze a proseguire i lavori prendendo come punto di partenza la proposta di compromesso di cui al doc. 9379/14.